

DM 22.01.2014, n.31 - Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

Elenco degli oneri informativi introdotti

1) Conservazione agli atti della documentazione relativa ai controlli interni effettuati (art.4, comma 4)

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

L'introduzione di oneri informativi a carico dei mediatori creditizi è prevista, in linea generale, dal TUB (D. Lgs. 1-9-1993 n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Il presente regolamento individua, quindi, nel dettaglio gli oneri informativi a carico dei suddetti soggetti, che devono assolverli nei confronti dell' "Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", previsto dall'art. 128-undecies del TUB e disciplinato dal D. Lgs 141 del 2011.

Ai sensi del citato art. 4, comma 4 del presente regolamento, le società di mediazione creditizia devono dotarsi di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa. Il sistema assicura:

- a) un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attività svolta a cui la società è esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto;
- b) la riservatezza e l'integrità delle informazioni e l'affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento;
- c) la verifica della conformità dell'attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle.

Nelle società che superino i limiti dimensionali stabiliti dall'Organismo con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, è costituita una funzione di controllo interno cui è affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarità dell'operatività aziendale.

2) Acquisizione e conservazione della documentazione probatoria dei requisiti posseduti dai propri dipendenti e collaboratori (art. 5, comma 1)

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Le società di mediazione creditizia devono applicare rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti da questi posseduti.

3) Le società di mediazione creditizia predispongono una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni dello stesso regolamento (art. 6, 1° comma)

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Le società di mediazione creditizia devono predisporre una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del presente regolamento, motivandone l'adeguatezza rispetto alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa. Specifica evidenza deve essere data alle procedure adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra disposizione vigente su questa materia. La relazione è aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo ed è presentata al sopra citato "Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" su sua richiesta.